

BVGer A-6445/2023 vom 27. März 2024

Bundesverwaltungsgericht, 2024-03-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_A-6445_2023

FR: TAF A-6445/2023 du 27 mars 2024

IT: TAF A-6445/2023 del 27 marzo 2024

Regeste

Dogane

Erwägungen

E. 3

Non vengono assegnate indennità a titolo di spese ripetibili.

E. 3.1

che, nello specifico, è incontestato che la ricorrente non ha versato l'anticipo spese dell'importo di 8'500 franchi nel termine di pagamento scadente il 21 dicembre 2023, fissato dal Tribunale con decisione incidentale del 30 novembre 2023; che, dagli atti dell'incarto, risulta infatti che detto anticipo spese è stato versato sul conto del Tribunale il 22 dicembre 2023, ovvero tardivamente; che, in tali circostanze, occorre verificare se vi siano motivi giustificanti detto ritardo e dunque la restituzione del termine per il pagamento ai sensi dell'art. 24 PA (cfr. consid. 2.2 del presente giudizio);

E. 3.2

che, con scritti 4 e 7 marzo 2024, la ricorrente ha esposto i motivi che a suo dire giustificerebbero il pagamento tardivo, spiegando in particolare che, a causa dell'assenza prolungata per grave malattia della dipendente amministrativa responsabile dei pagamenti, il pagamento non è stato fatto subito; che sarebbe solo il 19 dicembre 2023, durante i controlli delle posizioni aperte, in un momento molto impegnativo come sono i giorni che precedono la chiusura natalizia (dal 22 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024), che i responsabili della ricorrente avrebbero potuto appurare che questo pagamento non era ancora stato fatto; che il 20 dicembre 2023 la ricorrente avrebbe contattato la propria banca - e meglio, la B. _____, con sede in Italia (di seguito: banca) - la quale le avrebbe assicurato che il pagamento sarebbe entrato sul conto di accredito il giorno successivo; che purtroppo non sarebbe stato quello che prevedevano le procedure interne della banca, sicché pur essendo addebitato il suo conto il 20 dicembre 2023, l'importo sarebbe stato accreditato solo due giorni dopo al Tribunale, ovvero il 22 dicembre 2023; che la tranquillità della ricorrente sarebbe altresì stata giustificata dal fatto che l'attesto di bonifico della banca indicava chiaramente come « Data Valuta » il « 21.12.2023 »; che, a suo avviso, in questa situazione, non entrare nel merito del ricorso costituirebbe un eccesso di formalismo; che, senonché, i motivi adottati dalla ricorrente non sono tuttavia sufficienti a giustificare la restituzione del termine di pagamento dell'anticipo spese ex art. 24 PA, ai sensi della giurisprudenza applicabile (cfr. consid. 2.1 e 2.2 del presente giudizio);

E. 3.2.1

che, più nel dettaglio, per quanto concerne il primo motivo invocato dalla ricorrente - ovvero l'assenza prolungata per grave malattia della sua dipendente amministrativa responsabile dei pagamenti - il Tribunale osserva quanto segue; che, innanzitutto, la ricorrente non solleva un suo impedimento, bensì quello di uno dei suoi ausiliari, e meglio quello della « risorsa dell'Uff Amministrazione che cura i pagamenti » (cfr. scritto 4 marzo 2024 accluso al doc. 1 prodotto dalla ricorrente), allegando a comprova di ciò due « certificati medici » (cfr. doc. 2 prodotto dalla ricorrente); che questi due « certificati medici » concernono la signora C._____ e indicano ch'essa sarebbe stata ricoverata dal 14 dicembre 2023 al 16 dicembre 2023 e in malattia dal 14 dicembre 2023 al 17 gennaio 2024; che, ciò premesso, dagli atti dell'incarto, risulta che, con e-mail del 4 dicembre 2023, il patrocinatore della ricorrente ha invitato quest'ultima a voler procedere immediatamente al pagamento dell'anticipo spese, chiedendo di dargli conferma dell'avvenuto pagamento ed avvisandola che, se l'importo in questione non fosse pervenuto al Tribunale entro il 21 dicembre 2023, il suo ricorso sarebbe stato respinto (cfr. citata e-mail acclusa al doc. 1 prodotto dalla ricorrente); che tale e-mail era rivolta alle seguenti quattro persone della società ricorrente, tra cui non figura la signora C._____: la signora D._____, la signora E._____, il signor F._____ e il signor G._____; che, da quanto precede, risulta che più persone all'interno della società ricorrente sono state informate dell'esigenza ed importanza di procedere al pagamento tempestivo dell'anticipo spese, ben prima dell'inizio dell'assenza prolungata per malattia della signora C._____; che l'impedimento medico della signora C._____ non era dunque tale da impedire ad un'altra persona di procedere al suo posto a detto pagamento; che, peraltro, appare poco probabile che nessuno all'interno della società ricorrente fosse al corrente dell'assenza per malattia della signora C._____; che spettava alla ricorrente far prova di diligenza ed organizzarsi di modo che qualcuno al suo interno potesse occuparsi del pagamento tempestivo dell'anticipo spese (cfr. consid. 2.2 del presente giudizio); che, in ogni caso, in data 19 dicembre 2023 - come da lei stessa indicato (cfr. scritti 4 e 7 marzo 2024) - la ricorrente si è accorta del bonifico non ancora eseguito, sicché era ancora in tempo per procedere al pagamento dell'anticipo spese nel termine scadente il 21 dicembre 2023; che, in tali circostanze, l'assenza prolungata per malattia della signora C._____, ausiliaria della ricorrente, non permette di ritenere un motivo giustificante la restituzione del termine di pagamento dell'anticipo spese ex art. 24 PA (cfr. consid. 2.2 del presente giudizio);

E. 3.2.2

che, per quanto concerne il secondo motivo invocato dalla ricorrente - ovvero il ritardo della banca estera nell'effettuare il pagamento dell'anticipo spese - il Tribunale osserva invece quanto segue; che se è vero che la ricorrente - dopo essersi accorta del mancato pagamento il 19 dicembre 2023 - si è attivata il 20 dicembre 2023 per assicurarsi che il pagamento da parte della sua banca avvenisse entro il 21 dicembre 2023 e che il suo conto bancario estero sembra essere stato addebitato il 21 dicembre 2023 (« Data Valuta 21.12.2023 »), ciò non è tuttavia sufficiente a ritenere come tempestivo il pagamento (cfr. ordine di bonifico del 20 dicembre 2023 della ricorrente e estratto della banca relativo all'ordine di bonifico di cui al doc. 1 prodotto dalla ricorrente); che, come indicato dalla stessa ricorrente (cfr. scritti 4 e 7 marzo 2024), quand'anche essa abbia ricevuto delle rassicurazioni dal funzionario responsabile della banca, secondo cui il pagamento sarebbe entrato sul conto accreditato del Tribunale il 21 dicembre 2023 - per ragioni legate alle procedure interne della banca per le operazioni di bonifico internazionale, su cui essa non sarebbe stata resa attenta -, il pagamento è stato purtroppo accreditato al conto del Tribunale soltanto il 22 dicembre

2023; che, come visto (cfr. consid. 2.1 del presente giudizio), per quanto concerne i pagamenti effettuati da una banca estera a favore del Tribunale, occorre infatti non solo che il conto della ricorrente sia stato addebitato prima della scadenza del termine di pagamento, ma anche che, entro lo stesso termine, l'anticipo spese sia stato accreditato sul conto del Tribunale; che, quand'anche la ricorrente indichi di avere fatto tutto quanto in suo potere per rispettare il termine di pagamento impartito dal Tribunale, un eventuale errore o negligenza della banca nell'esecuzione dell'ordine bancario va imputato a quest'ultima, nella misura in cui la banca va considerata come un suo ausiliario (cfr. consid. 2.1 del presente giudizio); che spetterà semmai alla ricorrente - qualora ve ne fossero gli estremi, secondo il diritto applicabile - addire le vie legali nei confronti della banca; che, in tali circostanze, il ritardo della banca estera nell'eseguire il bonifico bancario a favore del Tribunale non costituisce un motivo giustificante la restituzione del termine di pagamento dell'anticipo spese ex art. 24 PA (cfr. consid. 2.2 del presente giudizio);

E. 3.2.3

che, a titolo abbondanziale, il Tribunale rileva che, prima della scadenza del termine di pagamento, la ricorrente - viste le difficoltà riscontrate nel pagamento dell'anticipo spese da lei invocate - avrebbe comunque potuto richiedere la proroga del termine di pagamento dell'anticipo spese, facoltà di cui però non ha fatto uso (cfr. consid. 2.1 del presente giudizio);

E. 3.3

che, in definitiva, tenuto conto della giurisprudenza molto restrittiva in materia di restituzione del termine ex art. 24 PA e dell'assenza di margine di apprezzamento del Tribunale in tale contesto, si deve concludere che i motivi addotti dalla ricorrente non sono tali da giustificare la concessione della restituzione del termine di pagamento dell'anticipo spese; 4. che, alla luce dei considerandi che precedono, tenuto conto del mancato pagamento dell'anticipo spese richiesto nel termine impartito e dell'assenza dei presupposti per la restituzione del predetto termine ex art. 24 PA, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; che, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, la non entrata nel merito del suo ricorso in ragione del pagamento tardivo dell'anticipo spese non costituisce un eccesso di formalismo (cfr. consid. 2.3 del presente giudizio); che, giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili; che, tenuto conto dell'esito della procedura, le spese processuali vanno addossate alla ricorrente (cfr. art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); che, sulla base delle norme citate, alla ricorrente si giustifica porre a carico l'importo di 300 franchi a titolo di spese processuali; che, alla crescita in giudicato del presente giudizio, detto importo verrà detratto in proporzione dall'anticipo spese di 8'500 franchi versato dalla ricorrente, mentre l'importo rimanente di 8'200 franchi verrà restituito a quest'ultima; che non sussistono i presupposti per la concessione di una indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. art. 7 TS-TAF a contrario). (Il dispositivo è indicato alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese processuali, di 300 franchi, sono poste a carico della ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, detto importo verrà detratto dall'anticipo spese di 8'500 franchi versato dalla ricorrente. L'importo rimanente di 8'200 franchi verrà invece restituito alla ricorrente.

E. 4

Una copia dello scritto 7 marzo 2024 della ricorrente, nonché dei relativi allegati (docc. 1-2), è trasmessa all'autorità inferiore.

E. 5

Questa sentenza è comunicata alla ricorrente e all'autorità inferiore. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La giudice unica: La cancelliera: Annie Rochat Pauchard Sara Pifferi Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.